


Attività	Gas serra
<p>Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani). <i>A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto</i></p> <p>Raffinazione di petrolio <i>ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</i></p> <p>Produzione di coke</p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p>
<p>Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)</p> <p>Produzione di <i>ferro</i> o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora</p> <p>Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio</p> <p>Produzione di alluminio primario <i>o di allumina</i></p> <p>Produzione di alluminio secondario <i>ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</i></p> <p>Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., <i>ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)</i></p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p>
<p>Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno</p> <p>Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno</p> <p>Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno</p> <p>Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno</p> <p>Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno</p> <p>Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, <i>con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno</i></p>	<p>Biossido di carbonio</p>
<p>Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose</p> <p>Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno</p> <p>Produzione di nerofumo, <i>che comporta</i> la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, <i>con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno</i></p> <p>Produzione di acido nitrico</p> <p>Produzione di acido adipico</p> <p>Produzione di gliossale e acido gliossilico</p> <p>Produzione di ammoniaca</p> <p>Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno</p> <p>Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 tonnellate al giorno</p> <p>Produzione di carbonato di sodio (Na₂CO₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO₃)</p> <p>Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE</p> <p>Trasporto dei gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ad <i>esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto</i></p> <p>Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE</p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio e protossido di azoto</p> <p>Biossido di carbonio e protossido di azoto</p> <p>Biossido di carbonio e protossido di azoto</p> <p>Biossido di carbonio</p>



<p>Trasporto aereo</p> <p><i>Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</i></p> <p>a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro;</p> <p>b) producono emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:</p> <p>i) voli di Stato;</p> <p>ii) voli umanitari;</p> <p>iii) voli per servizi medici;</p> <p>iv) voli militari;</p> <p>v) voli per attività antincendio;</p> <p>vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva</p> <p>Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato</p> <p>Non sono inclusi:</p> <p>a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;</p> <p>b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;</p> <p>c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile;</p> <p>d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;</p> <p>e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;</p> <p>f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</p> <p>g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</p> <p>h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg;</p> <p>i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 50000 posti all'anno;</p> <p>j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o - voli con emissioni annue totali inferiori a 10000 tonnellate l'anno. <p>j-bis) I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto; e</p> <p>k) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1000 tonnellate l'anno.</p>	<p>Biossido di carbonio</p>
<p>Trasporto marittimo</p> <p><i>Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026, all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento</i></p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto»</p>

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'Allegato III al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, così come modificato dal presente decreto legislativo:
 - «Allegato III
 - Principi in materia di controllo e di comunicazione
 - PARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi
 - Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
 - Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
 - Calcolo delle emissioni

